

**CONSIGLIO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA**

**OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE**

*Bologna 5 e 6 giugno 2008*

**Progetti di legge regionali e nazionali**

*A cura di:*

*Giovanni Fantozzi*

## **PROGETTO DI LEGGE N. 3595**

D'iniziativa della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna

### **MISURE PER IL RIORDINO TERRITORIALE, L'AUTORIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI**

La proposta legislativa discende dagli indirizzi in materia di riordino territoriale e di autoriforma dell'Amministrazione regionale e locale indicati dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 1641 del 5 novembre 2007 e condivisi con il sistema delle autonomie locali attraverso la sottoscrizione del "Patto interistituzionale per l'autoriforma dell'Amministrazione, la razionalizzazione delle funzioni ed il riordino istituzionale", avvenuta il 10 dicembre 2007.

L'obiettivo dichiarato del pdl è quello di riorganizzare, rendere più funzionale, ed elevare le prestazioni dell'intervento pubblico territoriale.

Gli oggetti della riforma riguardano, in particolare:

- il riordino territoriale, mediante la riforma delle Comunità Montane, resa necessaria anche dagli obblighi previsti dalla legge finanziaria 2008, con la revisione dei rispettivi ambiti territoriali e la loro valorizzazione quali enti di presidio dei territori montani e di esercizio associato delle funzioni comunali, assimilandole alle Unioni di Comuni. Sono quindi previste: l'incentivazione delle Unioni di Comuni, quali livelli istituzionali appropriati per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e per la stabile integrazione delle politiche comunali; la definizione di principi per la riallocazione delle funzioni amministrative comunali mediante conferimento alle Comunità montane riformate ed alle Unioni; la riforma della normativa in materia di programmazione dello sviluppo della montagna, contenuta nella legge regionale n. 2 del 2004, con l'obiettivo di semplificare ed accelerare l'operatività degli strumenti ivi previsti e delle relative procedure;
- la riorganizzazione dei servizi pubblici locali, attraverso la revisione degli assetti organizzativi in materia di trasporto pubblico locale e di servizio idrico integrato e gestione dei rifiuti urbani, mediante la razionalizzazione o il superamento delle Agenzie di ambito ottimale in un quadro di rafforzamento del ruolo regolatorio regionale e di riconoscimento al sistema locale della competenza in relazione all'affidamento dei servizi;
- la razionalizzazione organizzativa del sistema degli enti e delle società regionali, mediante la previsione di norme volte a garantire un efficace sistema delle partecipazioni societarie, sulla base del principio dell'interesse pubblico prevalente e con la riduzione degli oneri organizzativi e finanziari e la trasformazione della natura giuridica di alcune società attualmente partecipate dalla Regione. Per ciascuna delle materie interessate dalle misure di riordino territoriale e organizzativo sono individuati i livelli istituzionali cui sono attribuite le funzioni amministrative già collocate presso i livelli e gli enti oggetto di riorganizzazione, ovvero agenzie ed enti strumentali, garantendo la continuità dei servizi e l'efficacia delle politiche locali.

## **PROGETTO DI LEGGE N. 18**

D'iniziativa della Giunta regionale della Puglia

### **NORME PER L'ACCOGLIENZA E L'INTEGRAZIONE DELLE CITTADINE E DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI IN PUGLIA**

Il disegno di legge nasce dalla valutazione che la regione Puglia, un tempo terra di transito dei flussi migratori provenienti dall'area balcanica e dal Medio Oriente, si è andata via via trasformando in luogo di accoglienza e di residenza dei migranti, anche se, da un punto di vista quantitativo, il fenomeno è attenuato rispetto ad altre regioni del nostro Paese.

La proposta di legge non si pone solo come un insieme di principi, ma mira a costruire intorno alle persone straniere e alle loro famiglie una rete di protezione e di inclusione, fatta di servizi, di opportunità, di strumenti di partecipazione e di relazioni.

Fonti di ispirazione della legge sono: alcuni principi della Costituzione italiana, in particolare quelli contenuti negli articoli 2, 3 e 10; alcune convenzioni internazionali rilevanti; il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286). Inoltre, si è preso spunto dalle esperienze maturate in altre Regioni.

Tra le novità più importanti introdotte dal pdl vanno ricordate: l'istituzione dell'Osservatorio regionale per l'Immigrazione, incardinato nel sistema dell'Osservatorio regionale Politiche Sociali; la disciplina dei servizi di mediazione culturale e interculturale; la piena integrazione delle politiche di inclusione sociale in favore delle persone immigrate nell'ambito della rete dei servizi sociali, socio-educativi e socio-sanitari previsti nei Piani sociali di zona; l'impegno da parte della Regione e degli Enti locali a disporre misure integrate plurisettoriali.

Importante è anche l'istituzione della Consulta regionale per l'integrazione dei cittadini stranieri immigrati, con funzioni consultive e di programmazione.

## **PROGETTO DI LEGGE N. 307**

Di iniziativa consiliare (Maullu, Serafini, Prina e Saffioti)

### **AIUTI ALLE FAMIGLIE CHE HANNO CONTRATTO MUTUI PER LA CASA**

La Regione Lombardia già da tempo rivolge una notevole attenzione alle politiche abitative con numerose iniziative, sintetizzabili in un vero e proprio “Programma Casa” regionale: per agevolare l’accesso alla prima casa sono previsti finanziamenti per l’abbattimento del tasso di interesse nella misura massima del 2% sui mutui contratti dai beneficiari; contributi economici a fondo perduto per nuclei familiari economicamente svantaggiati; costituzione di un “Fondo sostegno affitto” per ammortizzare i costi sostenuti dai cittadini per il pagamento del canone di locazione sul mercato privato, nel caso in cui questo risulti troppo oneroso rispetto alla situazione economica della famiglia.

Numerosi sono poi gli interventi regionali di edilizia residenziale pubblica.

Infine, vi sono molti progetti cofinanziati dalla Regione Lombardia, con canoni e prezzi di vendita inferiori a quelli di mercato.

La proposta di legge in esame nasce ad integrazione di tali interventi e prevede un programma di incentivi alle famiglie in difficoltà per il pagamento dei mutui. Il progetto tiene conto dei dati diffusi dagli istituti bancari nazionali, da cui emerge che, in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale e dunque anche in Lombardia, le famiglie incontrano difficoltà crescenti per il pagamento dei mutui per la prima casa.

Il progetto di legge prevede sia l’erogazione di contributi individuali pari al 50% della somma annua da corrispondere agli istituti bancari per la quota interessi, sia la costituzione di un Fondo per aiutare i mutuatari nella fase di rinegoziazione dei mutui.

## **PROGETTO DI LEGGE N. 312**

Di iniziativa della Giunta regionale della Lombardia

### **VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE**

Questa proposta di legge nasce in seguito all'adozione da parte della Conferenza Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO) della "Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale", ratificata dal Parlamento italiano con la legge 27 settembre 2007, n.167.

La Regione Lombardia ha sempre rivolto un'attenzione particolare a quelle attività creative, ormai formalmente riconosciute come beni immateriali sia da parte dell'UNESCO che del nostro Parlamento: ciò è dimostrato anche dalla costituzione sin dal 1972 dell'Ufficio Cultura del Mondo Popolare (oggi Archivio di Etnografia e Storia Sociale), all'interno dell'Assessorato alla Cultura del governo regionale, e dalle attività svolte da quest'ufficio.

Fino a questo momento l'impegno della Regione Lombardia si è concretizzato in un'attività di raccolta, catalogazione e divulgazione delle varie manifestazioni del patrimonio culturale delle comunità lombarde, anche attraverso il sostegno e la cooperazione con gli Enti locali e il raccordo con le comunità locali e l'Unione europea o il collegamento con iniziative sostenute da fondazioni private; sono anche state attivate collaborazioni con Università, enti di ricerca e altre organizzazioni non lucrative impegnate nella valorizzazione e salvaguardia di beni culturali materiali o immateriali.

Sotto lo stimolo della Convenzione dell'UNESCO, si è ritenuto di prevedere una serie di interventi sistematici per la valorizzazione di questa parte del patrimonio culturale, che tenga conto della particolare natura dei beni immateriali, adottando le metodologie di inventariazione dinamica, gestione e valorizzazione, adeguate alle intrinseche caratteristiche di tali beni.

## **PROGETTO DI LEGGE N. 420**

Di iniziativa della Giunta regionale dell'Abruzzo

### **INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DEL PROTAGONISMO GIOVANILE E DELLA PARTECIPAZIONE ALLA VITA LOCALE**

Il progetto di legge vuole armonizzare la normativa della Regione Abruzzo con i principi costituzionali e con quanto espresso dall'Unione europea attraverso il Libro Bianco denominato "Un nuovo impulso per la gioventù europea", nella Carta europea della partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale e nella Risoluzione in materia di obiettivi comuni sulla Partecipazione e l'Informazione dei giovani. Punto di riferimento per la proposta in esame è anche la legge 8 novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".

Finalità del progetto è quella di valorizzare il ruolo dei giovani nei processi di sviluppo sociale ed economico, cercando di promuovere iniziative sociali e culturali volte anche a favorire la partecipazione dei giovani alla società e alle istituzioni.

Per favorire tale partecipazione, la Regione Abruzzo si propone di collaborare con gli Enti di Ambito Sociale, determinati dalla Regione secondo quanto stabilito dalla legge 328.

La determinazione degli indirizzi della politica regionale in materia di politiche giovanili sarà stabilita da un Programma triennale, approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentiti gli Enti di Ambito Sociale, le Province e il Forum dei Giovani.

È altresì previsto un Piano annuale di interventi da finanziare, approvato dalla Giunta Regionale, e piani annuali approvati dagli Enti di Ambito Sociale.

Il titolo IV del progetto di legge istituisce e disciplina alcuni strumenti di partecipazione: il Forum dei Giovani, il Registro regionale delle Associazioni di giovani e la Conferenza regionale per le Politiche giovanili.